



COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Angioy, 23 tel.0783/409000 fax 0783/409315
e-mail: sociale@comune.ollastra.or.it

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi integrativi per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione a valere sul Fondo Nazionale L. 431/98 art. 11 – Anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE

RICHIAMATA la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo.

VISTA la deliberazione G.R. N. 29/5 del 08.09.2023 che ha disposto di:

- ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2023, pari complessivamente a euro 10.000,000, a favore dei Comuni della Sardegna sulla base del fabbisogno storico valutato negli ultimi tre bandi (anno 2020, mesi gennaio- aprile, anno 2021, anno 2022);
- dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre un avviso pubblico indirizzato ai comuni affinché questi presentino richiesta di finanziamento per l'anno 2023 e comunichino il fabbisogno registrato nell'anno 2022;
- consentire, per il soddisfacimento del fabbisogno dell'anno 2023, l'utilizzo delle economie maturate negli anni precedenti;
- approvare l'allegato alla deliberazione, dal titolo "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi, l'attività di monitoraggio in capo ai comuni;
- approvare che per l'annualità 2023 non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.11.2023.

VISTA la Determinazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 269 del 09.11.2023 di approvazione del presente bando.

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge 431/1998, art. 11 comma 3, è indetto bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2023.

Art. 1 Destinatari

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Ciascun comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989. I comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata o viceversa anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 Requisiti reddituali

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture delle Mobilità sostenibili del 13.07.2022:

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS ($\text{€ } 563,74 \times 13 \times 2 = \text{€ } 14.657,24$), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 16.744,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 3

Calcolo contributi concedibili

Il canone annuo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2023, al netto di eventuali oneri accessori ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Le modalità per il calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale sono le seguenti:

- Fascia A: l'ammontare di del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: $ISEE = € 10.000$, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: $ISEE = € 14.000$; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = $14.000 \times 24\% = 3.360$; ammontare del contributo = $5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320$, contributo concedibile = € 2.320);

Qualora le risorse economiche regionali non fossero sufficienti a soddisfare il fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, l'indirizzo generale fornito dalla Giunta Comunale è quello di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

Art. 4

Incompatibilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Non sono ammessi al contributo gli utenti già percettori della quota affitto dei reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità è valutata mensilmente.

Art. 5

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ollastra e presso l'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, alla quale va allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, potrà essere trasmessa all'indirizzo email sociale@comune.ollastra.or.it, oppure, in formato cartaceo, imbucandola nella cassetta delle lettere che si trova all'esterno del Comune.

Il termine di presentazione delle richieste è **lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 13,00**.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine suddetto.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda occorre allegare:

- Copia del contratto di locazione registrato presso l'Ufficio del Registro di Oristano;
- Copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale del contratto di locazione;
- Copia della comunicazione attestante l'applicazione della "cedolare secca sugli affitti";
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare;
- Copia delle ricevute di versamento del canone di locazione riferite all'anno 2023.
- Per gli immigrati extracomunitari: Copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Copia del documento d'identità in corso di validità.

Ai sensi del DPR 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando.

Art. 7

Graduatoria

L'Ufficio Servizi Sociali comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità ed alla stesura della graduatoria.

La graduatoria sarà redatta sulla base dell'ISEE 2023 posseduto dal nucleo.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Art. 8

Controlli e sanzioni

Il Comune di Ollastra si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi inoltre di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 8
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione – L. 431/98, Delibera di Giunta Regionale n. 29/5 del 08.09.2023.

Ollastra, 09.11.2023

F.to Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Alice Ghiani)